SENATO DELLA REPUBBLICA

—— XIII LEGISLATURA ——

N. 1979

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore LISI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1997

Modifiche degli articoli 100, 101, 102, 103, 104, 107, 111, 112 e 113 della Costituzione della Repubblica italiana

Onorevoli Senatori. – Le norme che seguono mirano a una riconsiderazione di alcuni aspetti qualificanti delle magistrature.

Quanto alla magistratura ordinaria, si è ritenuto di accentuare gli aspetti di garanzia per il cittadino anche alla luce del nuovo assetto delineato dal nuovo codice di procedura penale. In tal senso vanno letti gli articoli 101, 102, 107 e 112 della Costituzione.

Per la giustizia amministrativa, si è inteso fornire un assetto rispondente

ai mutati rapporti tra Stato e autonomie.

Una particolare considerazione degli organi di vertice è contenuta nella disciplina relativa al reclutamento per la Cassazione e il Consiglio di Stato, nella scia di quanto previsto in tantissime altre nazioni per le giurisdizioni superiori.

Nella stessa ottica, gli organi di autogoverno sono stati ridisegnati in modo da assicurare competenze per funzioni omogenee.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 100 della Costituzione il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione. La legge determina i casi in cui il Consiglio di Stato esprime parere sui disegni di legge e sugli atti normativi di competenza del Governo e delle singole Amministrazioni».

Art. 2.

1. All'articolo 101 della Costituzione è aggiunto il seguente comma:

«I magistrati titolari degli uffici del pubblico ministero sono soggetti soltanto alla legge. Essi coordinano l'attività degli altri magistrati assegnati al medesimo ufficio».

Art. 3.

1. All'articolo 102 della Costituzione è aggiunto il seguente comma:

«La legge prevede le ipotesi in cui, nel caso di reati contro la Pubblica Amministrazione, il collegio penale è integrato da un magistrato amministrativo».

Art. 4.

1. All'articolo 103 della Costituzione il primo comma è sostituito dai seguenti:

«La giurisdizione amministrativa è esercitata dal Consiglio di Stato e dai tribunali amministrativi di prima e seconda istanza.

Le Regioni istituiscono con legge uno o più tribunali amministrativi di Regioni. Con leggi regionali di identico contenuto, due o

più Regioni possono istituire tribunali amministrativi di seconda istanza, con competenza territoriale estesa a più Regioni e possono altresì attribuire ai tribunali amministrativi di seconda istanza l'esercizio di funzioni consultive nell'interesse della legge.

Il Consiglio di Stato, nelle controversie devolute agli organi di giustizia amministrativa, esercita le funzioni di giudice di ultima istanza, di regola per assicurare l'uniforme applicazione delle leggi, ovvero le funzioni di giudice di unico grado per le controversie aventi ad oggetto gli atti delle autorità alla cui nomina concorra un organo del Parlamento, nonchè nelle altre ipotesi previste dalla legge.

La legge regionale disciplina l'organizzazione dei tribunali amministrativi delle Regioni per ogni aspetto non riservato alle leggi dello Stato».

Art. 5.

1. L'articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 104. – La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto da tre sezioni, la prima per i giudici della Corte di cassazione o equiparati, la seconda per i giudici di merito, la terza per i magistrati del pubblico ministero; ciascuna delle tre sezioni è composta da 9 membri. La legge della Repubblica determina i casi in cui le sezioni riunite ovvero le singole sezioni decidono sulle materie di interesse comune.

Della prima sezione fa parte di diritto il primo Presidente della Corte di cassazione, della terza il procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti, per ciascuna delle tre sezioni, per un terzo dai giudici e per due terzi dal Parlamento in seduta comune a maggioranza dei due terzi, tra professori ordinari di università in materie giuridiche e tra avvocati con quindici anni di esercizio della professione.

Ciascuna sezione del Consiglio superiore della magistratura elegge un Vice Presidente tra i componenti designati dal Parlamento.

I magistrati che compongono la prima sezione sono eletti dai magistrati in servizio presso la Corte di cassazione.

I magistrati che compongono la seconda sezione sono eletti dagli altri magistrati ordinari.

I magistrati che compongono la terza sezione sono eletti dai magistrati con funzioni di pubblico ministero.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finchè sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, nè far parte del Parlamento o di un Consiglio Regionale».

Art. 6.

1. All'articolo 107 della Costituzione il terzo comma è sostituito dal seguente:

«I magistrati si distinguono per funzioni giudicanti o requirenti. La scelta della funzione, effettuata dopo il tirocinio, è definitiva».

Art. 7.

1. All'articolo 111 della Costituzione il terzo comma è sostituito dai seguenti:

«I conflitti di giurisdizione e le impugnazioni per motivi di giurisdizione delle sentenze della Corte di cassazione e delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti in ultima istanza sono decisi dal Tribunale dei conflitti, di cui fanno parte componenti dei medesimi organi secondo modalità stabilite dalla legge.

La nomina a Consigliere della Corte di cassazione ed a Consigliere di Stato avviene di regola per concorso pubblico per titoli ed esami. La legge della Repubblica ne determina i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento».

Art. 8.

1. L'articolo 112 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 112. – Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale senza discriminazioni per categorie di reati.

Esercita innanzi al giudice ordinario e al giudice amministrativo le azioni e le facoltà di intervento previste dalla legge in difesa della legalità, dei diritti dei cittadini e dell'interesse pubblico tutelato dalla legge.

Esercita innanzi al giudice contabile l'azione per l'affermazione della responsabilità patrimoniale di pubblici funzionari in materia di contabilità pubblica e negli altri casi previsti dalla legge.

La legge assicura la parità delle parti nei giudizi cui partecipi il pubblico ministero.

La legge nazionale prevede i casi in cui la procedibilità dell'azione penale è subordinata ad una decisione del giudice amministrativo sulla illegittimità di un atto amministrativo».

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 113 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 113-bis. – Il Consiglio superiore della magistratura amministrativa è presieduto dal presidente del Consiglio di Stato ed è composto da due sezioni, la prima per i giudici del Consiglio di Stato, la seconda per i giudici di prima e seconda istanza. La legge della Repubblica determina i casi in cui le sezioni riunite ovvero le singole sezioni decidono sulle materie di interesse comune.

I componenti sono eletti, per ciascuna delle due sezioni, per un terzo dai giudici e per due terzi, quanto alla sezione per il Consiglio di Stato, dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza dei due terzi, e, quanto ai tribunali amministrativi, dalle Regioni, con modalità stabilite d'intesa tra le stesse. La scelta avviene tra professori ordinari di università in materie giuridiche e

tra avvocati con quindici anni di esercizio della professione. Ciascuna sezione del Consiglio elegge un Vice Presidente tra i componenti designati rispettivamente dal Parlamento e dalle Regioni».